



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli

N. 936001-2/T14-1/PERS. MAR.

ROMA,

30 SET 2021

OGGETTO: CRITERI PER L'ESAME DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO RICONDUCIBILI ALL'ISTITUTO DEL "RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE LAVORATORE", PRESENTATE DA MILITARI DELL'ARMA CONIUGATI/UNITI CIVILMENTE TRA LORO O CON PERSONALE DI ALTRE FF.AA./FF.PP..

A **COMANDI DIPENDENTI FINO**
A LIVELLO COMANDO DI STAZIONE E PARITETICI **LORO SEDI**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- Art. 2209 sexies del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- Art. 17 della L.n. 266 del 28 luglio 1999;
- Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri;
- Circolare n. 944001-1/T-16/Pers. Mar. in data 9 febbraio 2010 dell'Ufficio Personale Marescialli recante "Ricongiungimento al coniuge lavoratore. Disposizioni concernenti i trasferimenti.";
- Circolare n. 900005-39/3-3/Pers. Mar. in data 12 gennaio 2011 dell'Ufficio Personale Marescialli recante "Ricongiungimento al coniuge lavoratore subordinato. Domande di trasferimento".

1. La tutela dell'unità familiare e della genitorialità trovano da tempo valorizzazione in puntuali disposizioni normative e in conseguenti direttive discendenti tese al soddisfacimento delle specifiche situazioni soggettive, seppur nel necessario contemperamento dei vincoli ordinamentali e regolamentari funzionali all'efficace assolvimento dei compiti istituzionali.
2. In tale quadro, assumono particolare rilevanza i rapporti di coniugio e le unioni civili tra militari dell'Arma dei Carabinieri o di questi con appartenenti ad altre Forze armate o di polizia, sia per la loro consistenza numerica, sia per la necessità di una *coordinata valutazione* delle implicazioni e degli eventuali vincoli, sul piano dell'impiego e del servizio, riconducibili al ruolo, al grado e alla crescita professionale del personale interessato. Ciò premesso, allo scopo di fornire ai militari elementi di valutazione per una più consapevole pianificazione della gestione familiare e delle aspirazioni professionali, sono state definite più puntuali linee d'indirizzo (in *allegato*), maturate in seguito all'ultradecennale applicazione dell'istituto del *ricongiungimento* al coniuge lavoratore.
3. A fattor comune, in ragione della peculiarità di tali situazioni e al fine di garantirne la maggiore tutela possibile, l'istruttoria delle relative istanze di *ricongiungimento* dovrà prevedere - in ogni caso - l'approfondimento di tutti gli aspetti suscettibili di valutazione attraverso il *dialogo diretto** con gli interessati, così da poter pervenire all'individuazione di sedi che permettano, in tempi rapidi, l'unità della coppia. Allo stesso scopo, i Capi Uffici del Personale saranno diretti e fattivi interlocutori delle corrispettive unità organizzative delle altre Forze armate o di polizia eventualmente coinvolte.

* L'interlocuzione con il militare dovrà essere verificata personalmente dal responsabile del procedimento e documentata formalmente.

4. In relazione alla particolare situazione dei frequentatori di corsi di base, il *ricongiungimento* fra militari dell'Arma verrà perseguito, in mancanza di specifiche controindicazioni o di esigenze di servizio e senza possibilità di deroghe ai limiti e agli obblighi vigenti (durata della deregionalizzazione, permanenza quindicennale nel Nord Italia richiamata nei bandi di concorso, presenza di vincoli collegati al ruolo d'appartenenza, nonché sussistenza di incompatibilità ai sensi del n. 393 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri e dell'art. 238 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), contemplando per loro reparti prossimi nella medesima regione amministrativa, dove saranno destinati se entrambi allievi o ivi già impiegato il coniuge/unito civilmente.

Qualora non risultino realizzati i presupposti anzidetti, si vaglierà, con un esame congiunto delle posizioni di ambedue i militari, la percorribilità di ipotesi alternative capaci di conciliare le esigenze dell'Amministrazione e dei singoli.

5. Nei casi in cui l'esigenza di *ricongiungimento* consegua invece al reimpiego di uno dei due componenti la coppia in ragione della volontaria adesione a procedure che comportano o realizzano l'aspirazione al trasferimento in altra sede di servizio (Ge.Tra, prenotazioni, interpellanze, frequenza di corsi diversi da quello di formazione iniziale), la determinazione in ordine alla possibilità di accoglimento della conseguente istanza del coniuge/unito civilmente terrà conto anche della necessità di non penalizzare le legittime aspettative di altri militari in possesso dei requisiti previsti, tra i quali l'anzianità di servizio e il merito complessivo, la cui considerazione costituisce un presupposto imprescindibile per la corretta ed equanime azione amministrativa. In queste circostanze, allorquando non sia accoglibile la richiesta o praticabile un'ulteriore soluzione condivisa, al militare movimentato potrà essere concessa la revoca del provvedimento o la rinuncia al corso a cui è stato ammesso, senza l'adozione di alcuna penalizzazione.

6. Da ultimo, si rappresenta che saranno, altresì, considerate con sensibile attenzione le domande inoltrate sulla base di una *convivenza di fatto*, anagraficamente certificata, per l'individuazione di sedi di destinazione funzionali al *ricongiungimento* auspicato.

IL COMANDANTE GENERALE

(Gen. C.A. Teo Luzi)



TIPOLOGIE	CRITERI	MODALITÀ
PERSONALE CONIUGATO/UNITO CIVILMENTE CON ALTRO MILITARE DELL'ARMA^{1 2}		
Assegnazione di militari coniugati/uniti civilmente, entrambi frequentatori dei corsi di base	Destinazione di entrambi i militari nell'ambito della medesima regione amministrativa, individuata in relazione alle esigenze di servizio, nonché alle necessità rappresentate dagli interessati, senza possibilità di deroghe ai limiti e agli obblighi vigenti.	
Assegnazione di militare frequentatore del corso di base, coniugato/uniti civilmente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Destinazione nell'ambito della regione amministrativa d'impiego del coniuge/unito civilmente, in presenza di favorevoli condizioni organiche, in mancanza di specifiche esigenze di servizio e senza possibilità di deroghe ai limiti e agli obblighi vigenti. 2. In subordine, formulazione di una proposta d'impiego alternativa volta a garantire l'unitarietà familiare, coerente con le esigenze di servizio, nonché con le necessità rappresentate dagli interessati. 	Nota riepilogativa del Comando delle Scuole prima del termine del corso
Istanza di ricongiungimento avanzata a seguito del trasferimento di uno dei coniugi/uniti civilmente nell'ambito della pianificazione annuale (Ge.Tra.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasferimento nell'ambito della regione amministrativa di destinazione dell'altro coniuge/unito civilmente, in assenza di specifiche controindicazioni o esigenze di servizio. 2. In subordine, prospettazione di una soluzione alternativa volta a garantire l'unitarietà familiare, coerente con le esigenze di servizio e le necessità rappresentate dagli interessati.³ 	Istanza al di fuori della tempistica e delle prescrizioni indicate nella pianificazione annuale (Ge.Tra.)
Istanza avanzata: - da militari coniugati/uniti civilmente frequentatori di corsi diversi da quelli di base (<i>corsi di qualificazione, formazione professionale, superiore di qualificazione, specializzazione, etc.</i>); - a seguito della favorevole definizione di altra procedura di trasferimento definitivo in favore di uno dei coniugi/uniti civilmente (<i>trasferimenti presso reparti a prenotazione, a seguito di interpellanze, etc.</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Destinazione del militare frequentatore del corso nell'ambito della regione amministrativa di servizio del coniuge/unito civilmente, sempreché compatibile con i lineamenti d'impiego del corso e i posti d'impiego resi disponibili negli atti d'interpello. 2. In subordine, ovvero nell'altra tipologia di richiesta, trasferimento dell'altro coniuge/unito civilmente nell'ambito della regione amministrativa di destinazione del militare frequentatore del corso/trasferito definitivamente, in assenza di specifiche controindicazioni o esigenze di servizio. 3. Laddove non ricorrano una o entrambe le condizioni, formulazione di una proposta alternativa coerente con le esigenze di servizio e le necessità rappresentate dagli interessati.⁴ 	Istanza di trasferimento di uno o di entrambi i coniugi/uniti civilmente al di fuori della tempistica e delle prescrizioni indicate nella pianificazione annuale
Istanza avanzata da militari coniugati/uniti civilmente diversa dalle precedenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasferimento nell'ambito della regione amministrativa d'impiego del coniuge/unito civilmente, in assenza di specifiche controindicazioni o esigenze di servizio. 2. In subordine, formulazione di una proposta alternativa volta a garantire l'unitarietà familiare, coerente con le esigenze di servizio e le necessità rappresentate dagli interessati. 	Istanza di trasferimento di uno o di entrambi i coniugi/uniti civilmente al di fuori della tempistica e delle prescrizioni indicate nella pianificazione annuale
PERSONALE DELL'ARMA CONIUGATO/UNITO CIVILMENTE CON ALTRO MILITARE DI DIVERSA F.A./F.P.		
Istanza al termine dei corsi formativi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Destinazione nell'ambito della medesima regione amministrativa d'impiego del coniuge/unito civilmente, in assenza di specifiche controindicazioni o esigenze di servizio. 2. In subordine, valutazione condivisa con gli organi d'impiego della F.A./F.P. di appartenenza dell'altro coniuge/unito civilmente e formulazione di una proposta alternativa, coerente con le esigenze di servizio di entrambe le F.A./F.P. e le necessità rappresentate dagli interessati. 	Nota riepilogativa del Comando delle Scuole prima del termine del corso
Istanza di militare già in servizio al reparto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasferimento nell'ambito della medesima regione amministrativa d'impiego del coniuge/unito civilmente, in assenza di specifiche controindicazioni o esigenze di servizio. 2. In subordine, valutazione condivisa con gli organi d'impiego della F.A./F.P. di appartenenza dell'altro coniuge/unito civilmente e formulazione di una proposta alternativa, coerente con le esigenze di servizio di entrambe le F.A./F.P., gli eventuali vincoli sussistenti e le necessità rappresentate dagli interessati. 	Istanza di trasferimento al di fuori della tempistica e delle prescrizioni indicate nella pianificazione annuale

¹ Il trasferimento potrà essere adottato anche in deroga al periodo minimo di "anzianità di servizio" dalla data di arruolamento (*parziale abbattimento* → da 8 a 4 anni) e/o di permanenza al Comando di Corpo/Regione amministrativa (*completo abbattimento* → da 4 a 0 anni) qualora richiesto per Legioni per cui l'abbattimento sia previsto dalla pianificazione annuale dei trasferimenti – Ge.Tra..

² La casistica dei ricongiungimenti riferita al coniuge/unito civilmente del personale in servizio permanente, trasferito d'autorità da una ad altra sede di servizio, è disciplinata dall'art. 17 della Legge n. 266 del 28.07.1999.

³ Nell'ipotesi di personale già ricongiunto, qualora non sussista la possibilità di accogliere la richiesta o trovare una soluzione alternativa, sarà data facoltà di revoca al militare trasferito in Ge.Tra. senza decurtazione del punteggio.

⁴ Nell'ipotesi di personale già ricongiunto, qualora non sussista la possibilità di accogliere la richiesta o trovare una soluzione alternativa, sarà data facoltà al militare interessato di rinunciare alla frequenza del corso o ottenere la revoca del trasferimento definitivo ottenuto senza penalizzazioni (*decurtazione punteggio corsi successivi, cancellazione della prenotazione, possibilità di partecipare a futuri atti d'interpello, etc.*).